

538. Legge 27 maggio 1940 n. 692. Modificazioni al Regio decreto legge 29 aprile 1937, n. 861, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1940, n. 692, ed in GU 2 luglio 1940 n. 153. È entrata in vigore il 2 luglio 1940, ed è stata abrogata dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 678.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

3. L'art. 4 del regio decreto legge 29 aprile 1937, n. 681, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2571, è così modificato:

“I produttori di pellicole nazionali i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicola sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'art. 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 15 maggio 1940.

Il Ministero della cultura popolare rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa, per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

Agli effetti di cui ai precedenti commi sono considerati nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano:

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti all'esecuzione della pellicola.

Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica”.

7. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.